



DIECI ANNI DI CODICE: UNA RIVOLUZIONE CULTURALE E TECNICA

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

D.M. 3 agosto 2015: “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi **dell'art. 15** del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139”.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 - S.O. n. 51.

È entrato **in vigore** il **18 novembre 2015**, 90° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.



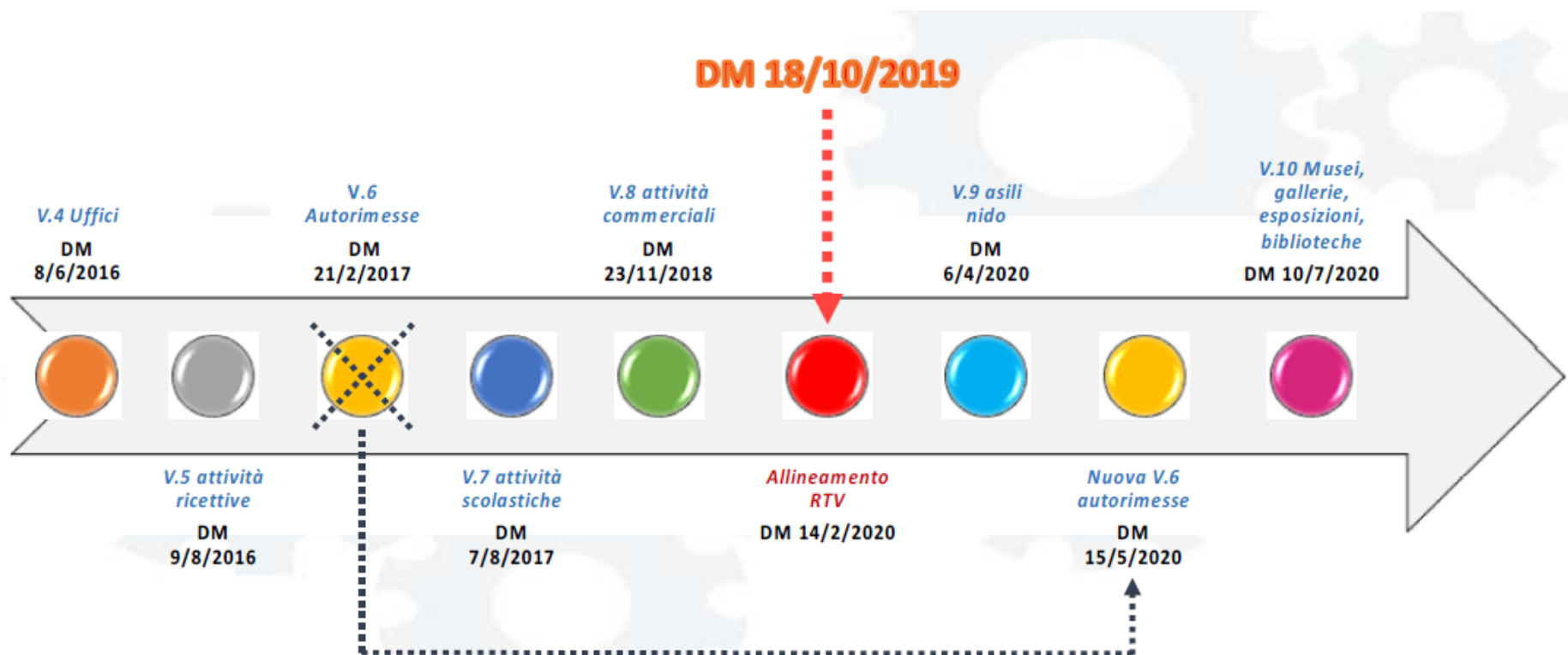
OBIETTIVI DEL PROGETTO DI SEMPLIFICAZIONE

- ✓ Disporre di un **testo unico** in luogo di innumerevoli regole tecniche;
- ✓ **Semplificare** le regole di prevenzione incendi;
- ✓ Adottare **regole meno prescrittive**, più **prestazionali**;
- ✓ Individuare **regole sostenibili, proporzionate** al rischio reale, che garantiscano comunque un **pari livello** di sicurezza;
- ✓ Fare in modo che le norme VVF si occupino solo di “**antincendio**”;
- ✓ **Flessibilità** e possibilità di scegliere fra **diverse soluzioni**;
- ✓ Favorire l'utilizzo dei metodi dell'**ingegneria antincendio**.



L'AGGIORNAMENTO DELLA RTO E LA PUBBLICAZIONE DELLE SUCCESSIVE RTV

Dopo l'entrata in vigore del D.M. 03-08-2015, si sono susseguite le pubblicazioni di diverse RTV, ultima delle quali il D.M. 22-11-2022, ovvero la RTV 15 e l'aggiornamento della RTO con il D.M. 18-10-2019.



....V11: Strutture Sanitarie; V12 Altre Attività in edifici tutelati; V13
Chiusure d'ambito; V14 Edifici di civile abitazione....

V15: Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

IL DM 12 aprile 2019

Entrato in vigore il **20 ottobre 2019**, qualche giorno prima della revisione dell'allegato 1 approvata con il DM 18/10/2019.

In particolare, con l'entrata in vigore del DM 12 aprile 2019, a decorrere dal 20 ottobre 2019 è terminato il periodo transitorio di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica, per cui tutte le attività ex "non normate" hanno avuto da tale data il Codice (solo RTO) come norma cogente.

Il campo di applicazione del Codice dal 20 ottobre 2019 si allarga pertanto a tali attività. (attività n. 9, 14, dalla 19 alla 40, dalla 42 alla 47, dalla 50 alla 54, 56, 57, 63, 64, 73, 76 di cui al D.P.R. 151-2011).

ATTUALE CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DI PREVENZIONE: ATTIVITA' N. 9, 14, DALLA 19 ALLA 40, DALLA 42 ALLA 47, DALLA 50 ALLA 54, 56, 57, 63,64, 65, 66, DALLA 67 ALLA 71, 72, 73, 75, 76, 77, OVVERO 51 DELLE 80 ATTIVITA'. SOGGETTE AL D.P.R. 151-2011.

Art. 2

Campo di applicazione e modalità applicative ^{1, 2}

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71; 72; 73; 75; 76; 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione. * Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all'art. 2 -bis.

2. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.

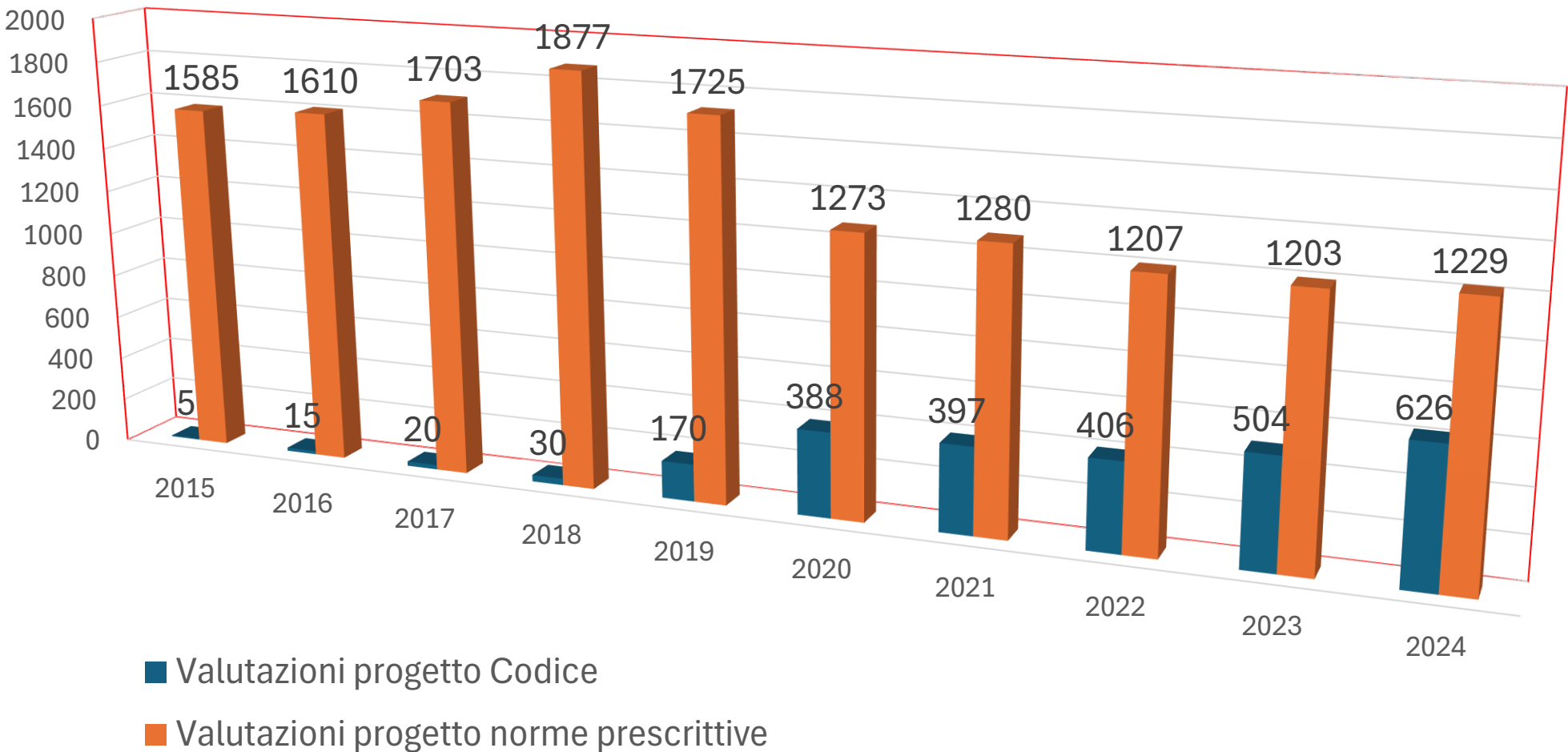
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del

PER 8 DELLE SUDDETTE ATTIVITÀ (65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 77), ESISTE LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL "DOPPIO BINARIO" (NORMA TRADIZIONALE PRESCRITTIVA OPPURE CODICE RTO+RTV).

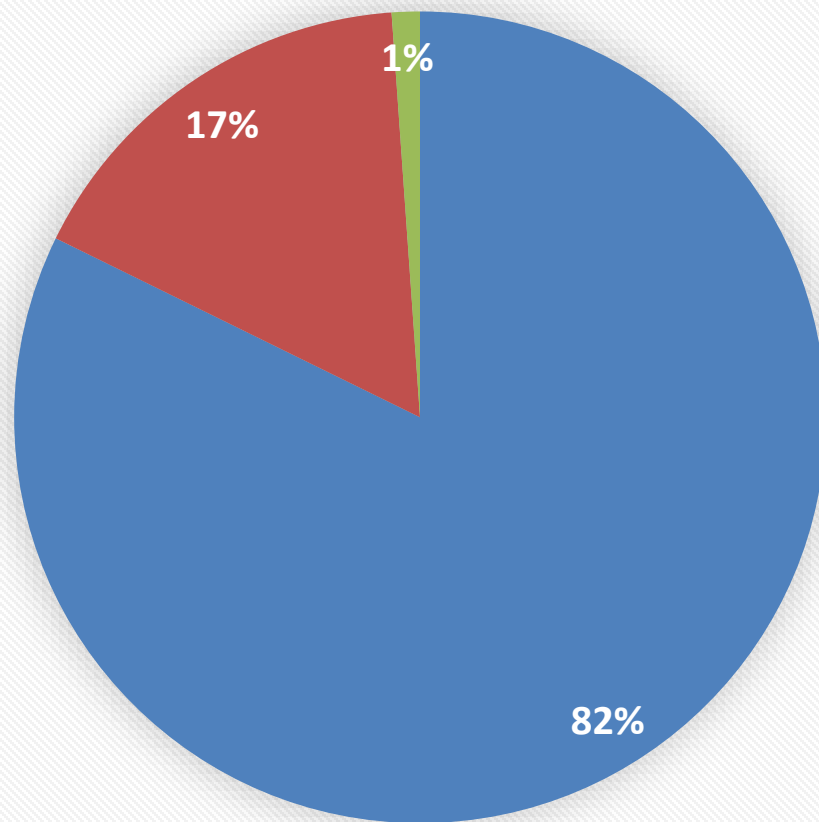
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI NELLE ISTANZE DI VALUTAZIONI PROGETTO NEGLI ULTIMI 10 ANNI AL COMANDO VVF DI ROMA

Valutazioni Progetto Codice / Valutazioni progetto norme prescrittive



VALUTAZIONI PROGETTO CON IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI NELL'ULTIMO ANNO 2024 AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI ROMA: SOLUZIONI CONFORMI, ALTERNATIVE, SOLUZIONI IN DEROGA.

Anno 2024 - Valutazioni progetto con il Codice



■ Soluzioni Conformi

■ Soluzioni Alternative

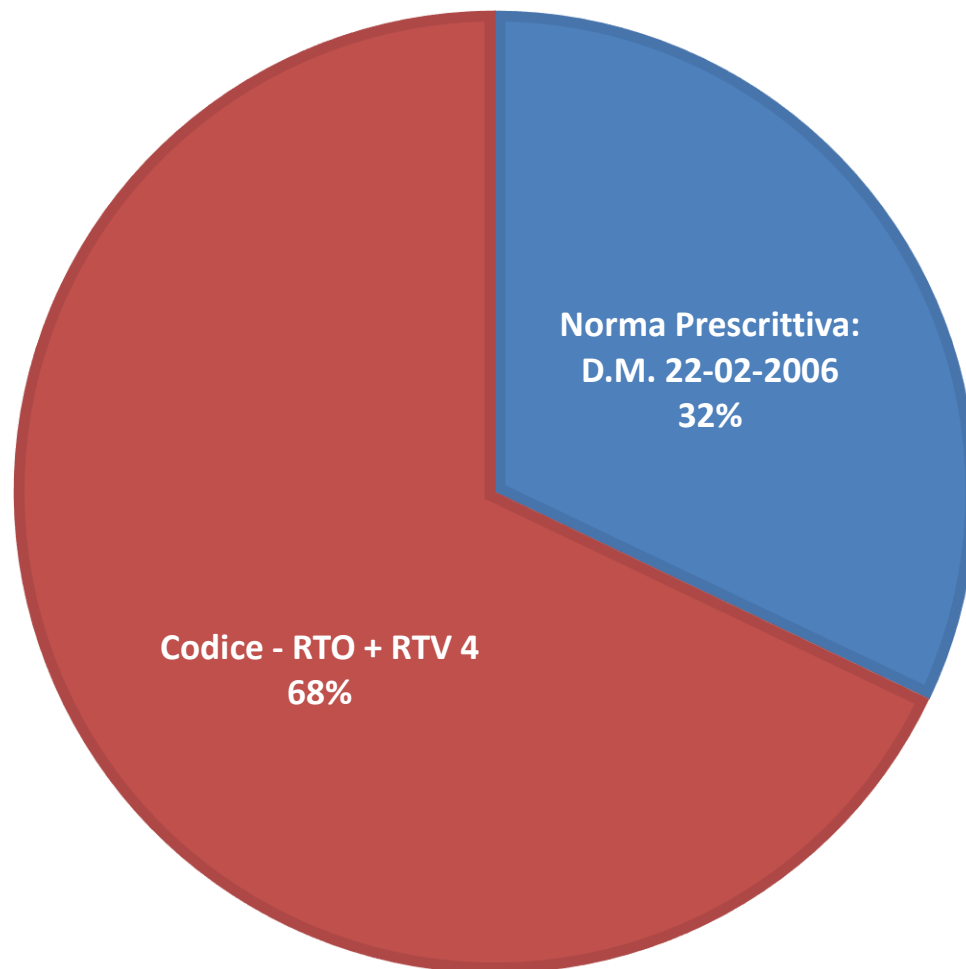
■ Deroga - Giudizio Esperto

VALUTAZIONI PROGETTO CON IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI NELL'ULTIMO ANNO 2024 AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI ROMA: ATTIVITA' N. 71 – UFFICI

ANNO 2024 – VALUTAZIONE PROGETTO – ATTIVITA' N. 71 -

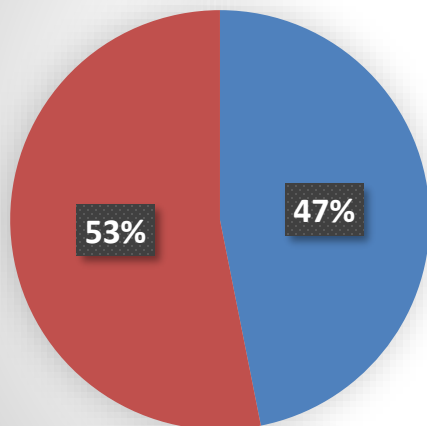
■ Norma Prescrittiva: D.M. 22-02-2006

■ Codice - RTO + RTV 4



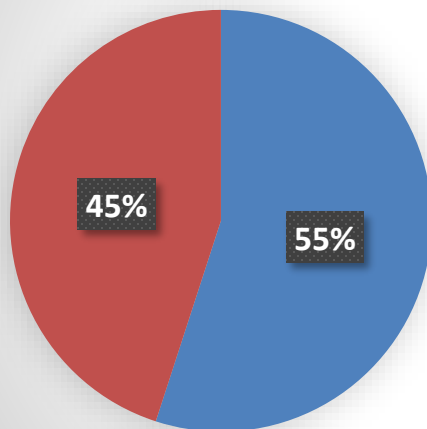
VALUTAZIONI PROGETTO CON IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI NELL'ULTIMO ANNO 2024 AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI ROMA: IL DOPPIO BINARIO

Alberghi - Attività n. 66



- Norma Prescrittiva: D.M. 09-04-1994
- Codice - RTO + RTV 5

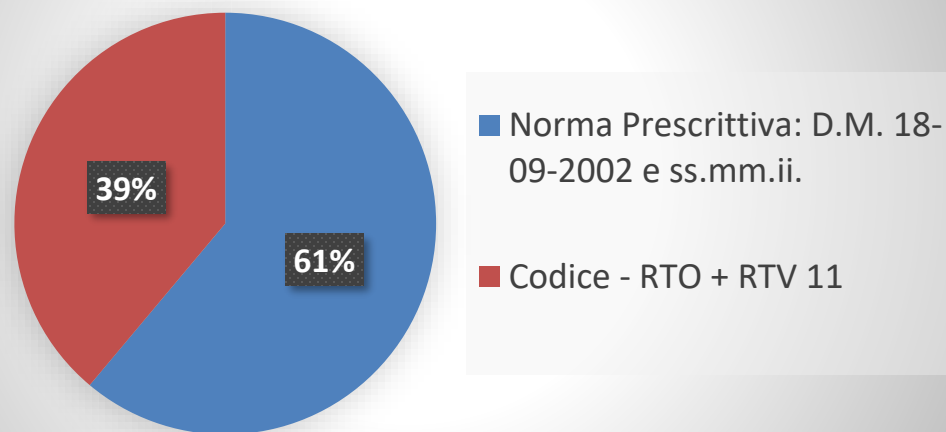
Scuole e asili nido - Attività n. 67



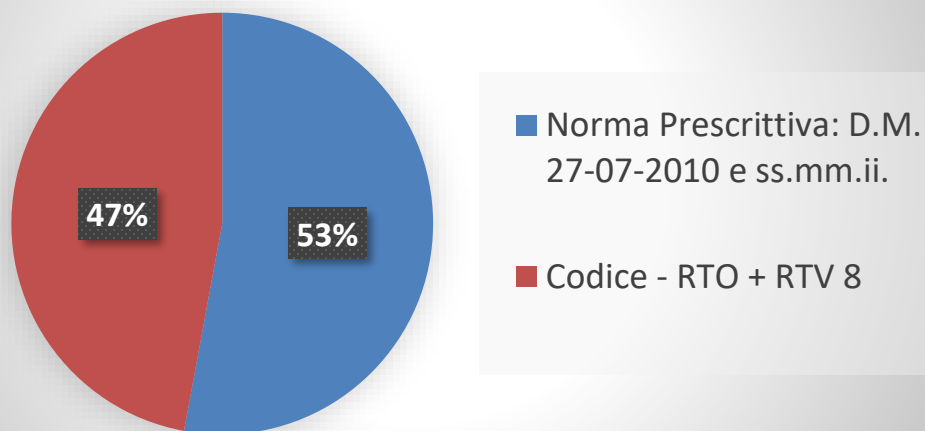
- Norme Prescrittive: D.M. 26-08-1992 e D.M. 16-07-2014
- Codice - RTO + RTV 7

VALUTAZIONI PROGETTO CON IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI NELL'ULTIMO ANNO 2024 AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI ROMA: IL DOPPIO BINARIO

Strutture sanitarie: Attività n. 68

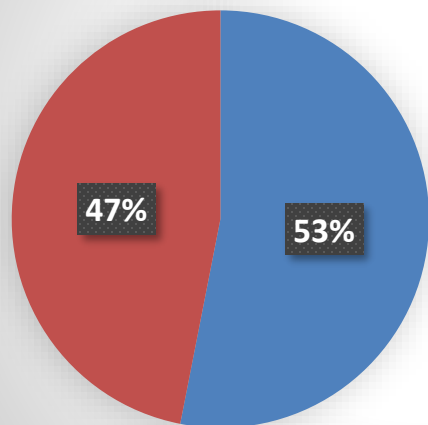


Attività commerciali: Attività n. 69



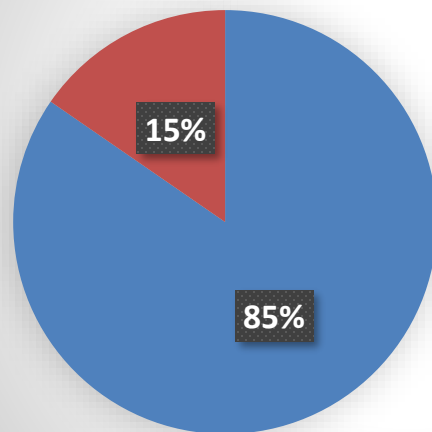
VALUTAZIONI PROGETTO CON IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI NELL'ULTIMO ANNO 2024 AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI ROMA: IL DOPPIO BINARIO

Edifici storici: attività n. 72



- Norme Prescrittive: D.M. 569/1992 e DPR 418/95
- Codice - RTO + RTV 10 + RTV V12

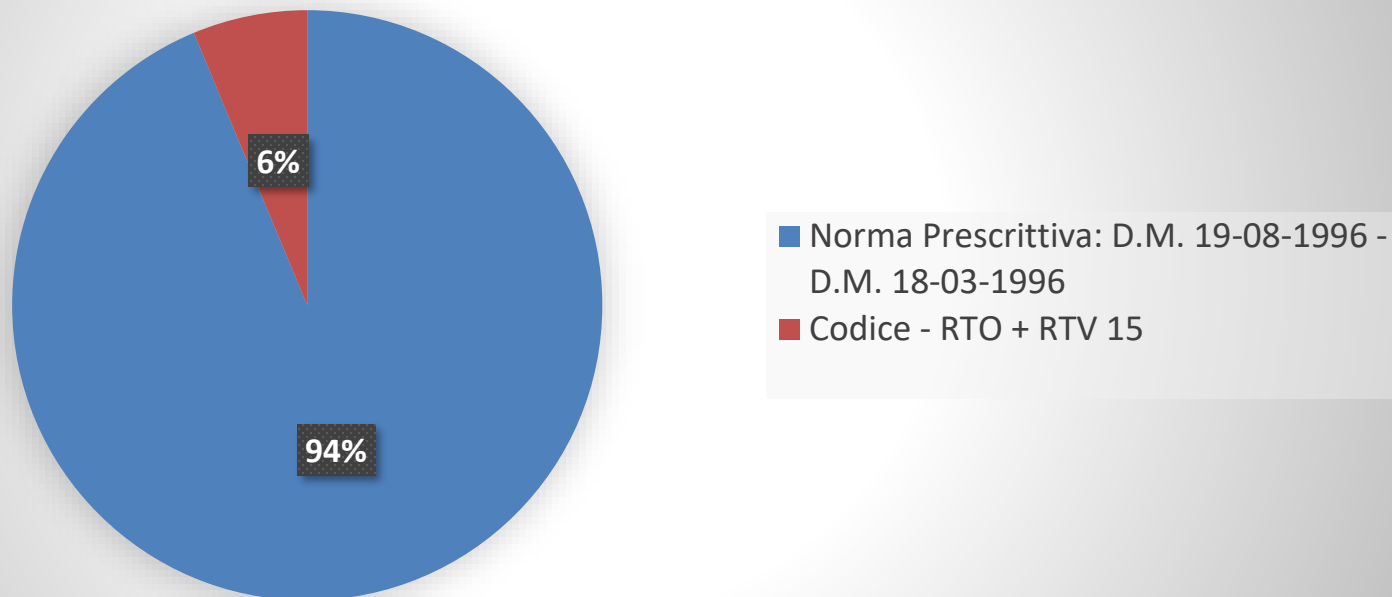
Edifici di civile abitazione: Attività n. 77



- Norma Prescrittiva: D.M. n. 246 del 16-05-1987
- Codice - RTO + RTV 14

VALUTAZIONI PROGETTO CON IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI NELL'ULTIMO ANNO 2024 AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI ROMA: ATTIVITA' N. 65.

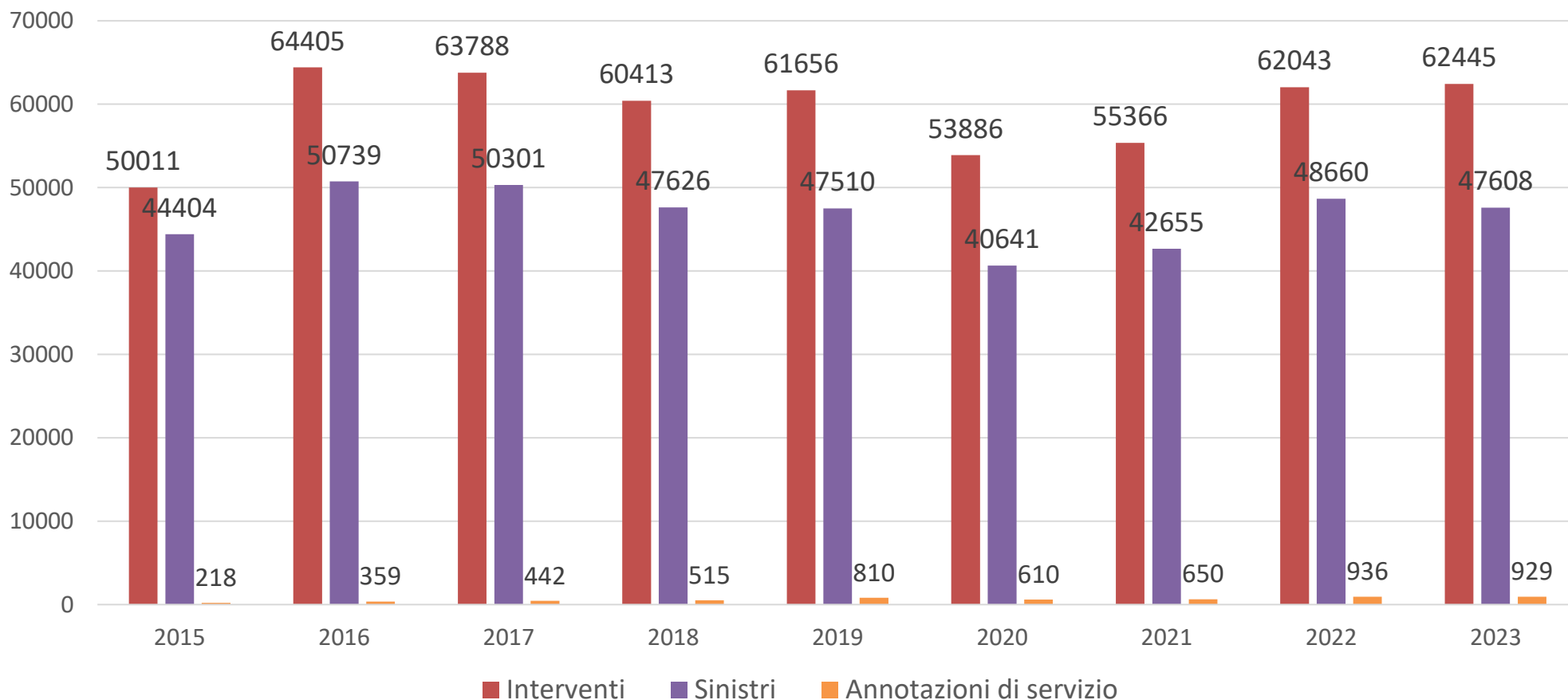
Attività n. 65 - Pubblico Spettacolo e Impianti sportivi



E' da considerare che il dato statistico comprende anche gli impianti sportivi che attualmente possono essere trattati solo con la norma prescrittiva tradizionale (D.M. 18-03-1996), in quanto non rientrano nel campo di applicazione del Codice.

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO SU SINISTRI E INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO DEL COMANDO DI ROMA.

Comando VVF Roma: Interventi - Sinistri - Annotazioni di servizio



Annotazione di servizio: segnalazione all' Ufficio Prevenzione Incendi del Capo Squadra intervenuto con la prima squadra sulla mancanza di SCIA relativa all'attività soggetta tramite applicativo STAT-RI web.



ORDINE DEGLI
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DI ROMA E PROVINCIA



GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Ing. Adriano DE ACUTIS
Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma